

Art. 1

E' costituita l'Associazione non riconosciuta **Il Villaggio**, senza fini di lucro. La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata "ODV". L'Associazione ha carattere e strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici, organizzazioni o enti di qualsiasi natura.

La sede dell'Associazione è fissata in **Cagliari, Via Loru 33** e può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 PRINCIPI E FINALITA'

L'Associazione, senza finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza dei popoli e dei soggetti più emarginati, nonché i valori culturali, umani e religiosi degli altri popoli.

L'Associazione realizza, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ispirandosi ai seguenti principi e finalità:

- ❖ giustizia sociale
- ❖ cultura e rispetto della diversità
- ❖ solidarietà e amicizia tra persone, tra popoli e tra generazioni
- ❖ tutela dell'ambiente e stili di vita ecosostenibili.

L'Associazione si ispira a tali principi innanzitutto nella organizzazione della vita interna, facilitando i rapporti interpersonali e di amicizia e prestando particolare attenzione alle esigenze ed alle problematiche dei giovani.

Art. 3- ATTIVITÀ'

L'Associazione opera, nello spirito di indipendenza e imparzialità, svolgendo in via esclusiva o principale attività di interesse generale, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a- realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà a favore di soggetti e paesi svantaggiati, quali, a titolo di esempio, supporto alla creazione di piccole attività lavorative, borse di studio a favore di giovani studenti, contributi per piccole infrastrutture nei villaggi rurali
- b- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ma solo in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, approvate dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla vigente legislazione.

Art. 4 SOCI

I soci che intendono far parte dell'Associazione presentano la domanda di adesione al Consiglio Direttivo e sono ammessi o esclusi dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. La relativa deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata al socio interessato, ed annotata nel libro degli associati insieme, nell'ipotesi di rigetto della domanda, alle relative motivazioni e informando del diritto, entro 60 giorni dalla ricezione del rigetto, di chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Possono essere soci le persone fisiche o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ma a condizione che il loro numero non sia superiore 50% del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono raggiungere gli scopi sociali, dichiarano di accettare le norme di statuto dell'Associazione e versano le quote associative deliberate dall'Assemblea dei soci.

Doveri del socio: rispettare lo statuto dell'Associazione e versare le quote associative determinate nel rispetto dello statuto dagli organi sociali competenti. La qualifica di socio cessa per:

- dimissioni, da comunicare in forma scritta;
- mancato versamento della quota associativa annuale per tre anni consecutivi, fatta salva la possibilità in ogni momento di regolarizzare la propria posizione;
- espulsione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi pagati.

Diritti del socio. Il socio partecipa alle assemblee dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6 e potrà, in qualunque momento, previa richiesta scritta da inviarsi al Presidente dell'Associazione, consultare presso la sede sociale, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea dei soci ed i libri sociali di cui al successivo articolo 5.

Allegato

L'associato che venga meno ai propri doveri verso l'Associazione, in caso di gravi mancanze, incorre nel provvedimento di espulsione dall'Associazione che viene adottato dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in ultima istanza.

In attesa del giudizio disciplinare, il Consiglio Direttivo può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Le prestazioni fornite dai soci in merito alla realizzazione degli scopi sociali sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto ad una retribuzione degli stessi soci.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Garante Revisore
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e sostenute nell'esercizio della carica.

Libri sociali. L'Associazione redige:

- a cura del Consiglio Direttivo, un libro dei soci, un libro dei verbali e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, ed un libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- a cura del Collegio dei Probiviri un libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
- a cura del Garante Revisore un libro dei verbali e delle deliberazioni del Garante Revisore.

Art. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. E' convocata dal Presidente, in forma ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per discutere le attività svolte nell'anno precedente e per fornire le linee programmatiche per l'anno successivo. In ogni caso l'Assemblea ordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli iscritti all'Associazione.

In tal caso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta di convocazione ed entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci.

La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data della seduta mediante posta elettronica o cartacea e verrà eventualmente pubblicata sul sito web. L'assemblea ordinaria è costituita regolarmente, in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima convocazione) qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea partecipano con diritto di voto i soci in regola con i versamenti delle quote associative e che risultano iscritti da almeno 30 giorni. Il socio che, per qualunque motivo, non potrà essere presente all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo due soci. Tutte le decisioni dell'assemblea ordinaria dei soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata, straordinariamente, dal Presidente, per deliberare in merito a

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, eccetto la modifica della sede legale
- cessazione delle attività e scioglimento dell'Associazione;

in tal caso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti, ma è costituita regolarmente solo in presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con i versamenti.

Tra i compiti inderogabili dell'assemblea ordinaria rientrano i seguenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e l'importo delle quote associative;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri da un minimo di due fino ad un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea dei soci tra gli stessi soci. E' facoltà dell'Assemblea

Al Zeccher

eleggere all'interno dei consiglieri un co-Presidente che affianca e supporta il Presidente nelle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni dalla nomina dell'Assemblea dei soci e svolge i seguenti compiti:

- elabora i bilanci preventivo e consuntivo, le proposte e i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea dei soci
- delibera su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente anche se di competenza dell'Assemblea dei soci; tali delibere dovranno essere convalidate previa approvazione, anche in via informatica, dalla maggioranza dei soci partecipanti al voto
- delibera sulla ammissione e/o esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione necessarie al buon andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Un consigliere può essere dichiarato decaduto dall'incarico da parte del Presidente in caso di manifesta impossibilità a partecipare alle riunioni, in caso di esclusione da socio.

Quando vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei consiglieri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti, iniziando dai primi ed a seguire; allor quando questa lista fosse esaurita verranno indette nuove elezioni con relativa convocazione della Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno (entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre) e viene convocato con 5 giorni di preavviso, anche per posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono approvate se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Può delegare parte delle sue competenze al co-Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo. Egli convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo anche su richiesta scritta di almeno, rispettivamente, un quarto dei soci e la maggioranza dei componenti dei rispettivi organi.

Ha il compito di provvedere a tutti gli atti, comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione sulla base del programma di attività e del bilancio preventivo approvati dall'Assemblea dei soci e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 GARANTE REVISORE

Il Garante Revisore esegue verifiche sulla regolare tenuta della contabilità secondo le norme vigenti, compilando un'apposita relazione annuale che consegna all'Assemblea prima della riunione che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio. Il Garante Revisore viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione e sulle controversie di cui al successivo art. 14. Le decisioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11 PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative dei soci
- b) i proventi delle attività sociali
- c) oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementare ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi.

Il patrimonio dell'Associazione, compreso ricavi, renditi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve comunque denominati, a fondatori, associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dei rapporti associativi.

Art. 12 BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio. Il bilancio deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nelle forme prescritte dalla normativa vigente per le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione



ENTRATE
le di Cagliari
e Cagliari 1

all'Assemblea e da essa approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 13 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le presenti disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 CONTROVERSIE

I soci e l'Associazione si obbligano a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative o derivanti dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art. 14 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, le sue disposizioni attuative e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del codice civile

Howe Rose Secher